

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE BUONA GIORNATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LODI LO VIA COLLE EGHEZZONE 5

Numero REA: LO - 1473306

Codice fiscale: 08918180962

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al n. 26829/199517 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede in Lodi, una società cooperativa sociale, con la denominazione:

"Società Cooperativa Sociale Buona Giornata"

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, trasferire la sede nel territorio nazionale o nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Codice Civile e dalle leggi speciali per la cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e Principi di mutualità)

La Cooperativa, ai sensi della legge 381/91, non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità. Lo scopo principale è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone attraverso la gestione di strutture di accoglienza, la promozione di iniziative di housing sociale e l'esercizio di servizi socio-assistenziali ed educativi, la condivisione della vita con persone in situazione di svantaggio economico e sociale attraverso l'accoglienza e l'esercizio di servizi socio-assistenziali ed educativi, con una speciale attenzione alle donne, ai bambini, ai giovani, alle famiglie che necessitano di un percorso di autonomia e di crescita nella propria esistenza.

La Cooperativa crede nella famiglia come luogo idoneo per dare risposta alle donne, ai minori, ai giovani e alle famiglie in difficoltà attraverso la cura reciproca, la restituzione agli altri del tempo, della professionalità, della cultura, delle competenze di ciascuno e la condivisione dei beni materiali e spirituali.

La Cooperativa si ispira anche ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la giustizia e solidarietà sociale, la partecipazione democratica, l'impegno civile, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa può svolgere la sua attività anche nei confronti di soggetti terzi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, a norma della legge n. 142/2001 e successive modificazioni, la Cooperativa può instaurare con i propri soci rapporti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. I soci lavoratori, indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato, possono prestare la loro attività anche a favore di altri datori di lavoro o committenti.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa ai sensi dell'articolo 2514:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa intende promuovere la cultura del dono, della fiducia, dell'accoglienza, dell'incontro, della speranza e della pace attraverso iniziative rivolte in particolare ai bambini, alle donne, ai giovani e alle famiglie.

La cooperativa ha come priorità la protezione delle donne e dei minori da ogni forma di violenza, di pregiudizio, di discriminazione e di povertà.

La cooperativa attua forme di sostegno concreto alle donne in difficoltà e ai minori e promuove una cultura di rispetto, di integrazione, di accoglienza e di condivisione.

La cooperativa aderisce alla rete territoriale antiviolenza e partecipa alle iniziative coerenti alle proprie finalità promosse da altri enti e associazioni del territorio.

I soci, gli operatori ed i volontari della Cooperativa si impegnano ad aiutare ogni persona accolta a riconoscere la propria dignità e a scoprire i propri talenti, a guardare la vita come valore assoluto in ogni suo momento e in ogni sua espressione, a scoprire ogni capacità umana, per umile che sia, e a trovare anche nel tempo della debolezza e della sofferenza il valore del dono.

La cooperativa accompagna i bambini, i giovani e le donne in difficoltà a ridare senso alla propria sofferenza, a riprogettare in modo buono la propria vita attraverso percorsi di avviamento all'autonomia.

Considerato lo scopo mutualistico definito dal presente Statuto, la Cooperativa ha per oggetto l'esercizio di attività socio-assistenziali ed educative, la gestione di strutture di accoglienza anche a carattere familiare e la promozione di iniziative di housing sociale. Tutte le attività della Cooperativa possono essere gestite in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali a favore dei propri soci e/o a favore degli utenti dei servizi stessi che si trovino in stato di difficoltà, in condizione o a rischio di emarginazione o di devianza, in particolare donne, minori e giovani privi di un ambiente familiare idoneo, attivando le più opportune forme di intervento quali a titolo esemplificativo:

- la gestione di case rifugio e di alloggi per l'autonomia per donne vittime di violenza e mamme con figli;
- l'organizzazione e la gestione di prestazioni socio-assistenziali ed educative anche a carattere continuativo, residenziale, semiresidenziale, o di assistenza domiciliare a favore di soggetti in stato di bisogno;
- gestione di comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite, anche a carattere familiare, e servizi di accoglienza e socio-assistenziali ed educativi per minori, adolescenti e giovani sottoposti a provvedimenti civili-

amministrativi-penalì emanati dal Tribunale per i Minorenni o privi di un ambiente familiare idoneo;

- gestione di comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite, anche a carattere familiare, e servizi di accoglienza e socio-assistenziali ed educativi per adulti sottoposti a provvedimenti civili-amministrativi-penalì emanati dal Tribunale;
- gestione di comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite, anche a carattere familiare, e servizi di accoglienza e socio-assistenziali ed educativi per nuclei familiari in difficoltà e in particolare per mamme con figli in situazione di difficoltà;
- promozione di azioni, iniziative e strumenti volti a favorire l'accesso delle persone svantaggiate a un contesto abitativo e sociale dignitoso che consenta il miglioramento e il rafforzamento della loro condizione;
- gestione di alloggi per l'autonomia;
- gestione di servizi diurni rivolti a minori in difficoltà ed alle famiglie;
- attività di sostegno e consulenza rivolte a minori e famiglie in difficoltà;
- ricerca e formazione di famiglie disponibili ad accogliere stabilmente o temporaneamente minori in difficoltà;
- servizi di assistenza domiciliare minori;
- organizzazione di spazi neutri e di luoghi di incontro protetto;
- organizzazione di attività laboratoriali e di stages con finalità educative, formative e di socializzazione per minori o soggetti deboli;
- servizi di supporto e di prevenzione della devianza e della marginalità rivolti ai minori e alle loro famiglie;
- interventi di consulenza e di supporto rivolti alla prima infanzia ed alla genitorialità e gestione diretta di servizi rivolti alla prima infanzia;
- attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attività sopra elencate;
- interventi di tipo formativo e culturale, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e di altre realtà del terzo settore e del volontariato locale, quali ad esempio convegni, seminari, corsi di aggiornamento e formazione, campi

esperienziali rivolti a volontari, operatori, giovani e famiglie;

- la Cooperativa si propone altresì la promozione, lo sviluppo ed il finanziamento della cooperazione e delle iniziative di carattere solidaristico coerenti con gli scopi sopra elencati.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa attuerà una organizzazione interna della propria attività e del lavoro dei dipendenti affinché ogni struttura di accoglienza ed ogni unità operativa possa operare in modo autonomo e coerente alle proprie specifiche finalità, nel rispetto dei bisogni specifici delle persone accolte, con particolare attenzione alle strutture di accoglienza ed ai servizi destinati alle donne vittime di violenza ed ai minori.

La cooperativa garantisce una formazione specifica e continua agli operatori ed ai volontari impegnati nelle varie attività, con particolare attenzione al personale dedicato alle donne vittime di violenza ed ai minori.

La Cooperativa potrà raccogliere il risparmio tra i propri soci; tale attività è finalizzata unicamente al conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque entro i limiti del vigente ordinamento. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmi tra il pubblico. La cooperativa provvederà all'emanazione di apposito regolamento.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992 n° 59 ed eventuali norme modificative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La Cooperativa può anche operare conto terzi.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla

realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Art. 6 (Soci Cooperatori)

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa

comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 7 (Soci Sovventori)

Possono essere ammessi quali soci sovventori coloro i quali, ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/92 e successive modificazioni, partecipano ad eventuali programmi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione o di potenziamento aziendale deliberati dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea provvederà anche alla definizione delle modalità di assegnazione delle azioni a favore dei soci sovventori, a regolamentarne la trasferibilità, alla determinazione dei criteri di attribuzione dei relativi diritti di voto, nei limiti di legge, nonché alla definizione di eventuali condizioni di favore nella ripartizione degli utili e nella liquidazione delle azioni.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Le persone fisiche che intendono essere ammesse alla qualità di socio della Cooperativa devono presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero di quote che propongono di sottoscrivere;
- d) l'indicazione della categoria sociale alla quale chiedono l'iscrizione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto nonché i regolamenti interni, e l'impegno ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di cooperative, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di

ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 10 (Vincoli sulle quote e loro inalienabilità)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi, in via definitiva, il rapporto di lavoro o di volontariato presso la cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento interno di lavoro, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) con la propria condotta rechi danno alla Cooperativa o ne pregiudichi il regolare funzionamento, ovvero, senza aver acquisito la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Organo Amministrativo, prenda parte ad imprese che abbiano interessi contrastanti o si pongano in posizione di concorrenza con la Cooperativa;

d) si trovi nelle condizioni previste dagli artt. 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c..

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate mediante apposita destinazione degli utili annuali, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo versato ed eventualmente rivalutato, comprese eventuali quote a titolo di ristorno.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b) e c) perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 17 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la definizione del valore delle quote sociali, nei limiti di legge;
- c) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- d) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dell'organo di controllo;
- e) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142 del 2001;
- f) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
- g) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- j) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 18 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere g), h), i) e j) del precedente art. 17 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Le decisioni dei soci dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 19 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sua trasformazione, ovvero modifiche all'atto costitutivo ed all'oggetto sociale, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Art. 20 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 21 (Verbalizzazione)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare

la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, sulla sua trasformazione, ovvero su modifiche all'atto costitutivo o dell'oggetto sociale, nonché sulle materie previste dalla legge, deve essere redatto da un notaio.

Art. 22 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 23 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica per una durata massima di tre esercizi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.

Se non preventivamente autorizzati dall'Assemblea, non possono essere nominati amministratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 24 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 26, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della cooperativa con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della cooperativa, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla cooperativa.

La relativa documentazione è conservata dalla cooperativa per almeno cinque anni.

Art. 25 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano le materie di cui all'art. 2475, 5° comma, e la convocazione dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 26 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimangono in carica sino alla propria sostituzione.

Art. 27 (Attribuzioni degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, e può delegare tutti o parte dei propri poteri, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni almeno gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 28 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 (Rappresentanza)

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 30 (Organo di controllo)

La società può nominare un organo di controllo o un revisore legale. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 Cod.

Civ., la nomina dell'organo di controllo o di un revisore legale è obbligatoria.

TITOLO V
PATRIMONIO, BILANCIO E RISTORNI

Art. 31 (Patrimonio)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile, formato da quote di valore non inferiore al minimo di legge oggi pari ad euro 25,00, né superiore al massimo previsto per legge - ai sensi dell'articolo 2525 Cod. Civ. comma 1 - e determinato con decisione dei soci;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo versato dai soci;
- 5) da ogni altra riserva indivisibile costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere una quota di valore complessivo superiore ai limiti fissati dalla legge, salvo le eccezioni di cui agli artt. 2525 e 2545 sexies del codice civile.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 32 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, oggi pari al 30%;

- b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima, oggi pari al 3%;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili tra i soci.

Art. 33 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, sulla base di apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea, che avverrà con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 37 (Norme applicabili)

Sussistendo i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2519, alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 38 (Foro competente e Mediazione)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante tentativo di mediazione da esperire tramite un ente iscritto nel Registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia. In caso di fallimento del tentativo di mediazione di cui sopra, si potrà far ricorso alla giustizia ordinaria e si intende competente esclusivamente il Foro di Lodi.

F.to: ANDREA MENIN

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese,
nei termini per la registrazione.**

Lodi, 22 ottobre 2019
Firmato digitalmente: Piercarlo Mattea Notaio